

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

97° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 20 DICEMBRE 1994

INDICE**Commissioni permanenti**

1ª - Affari costituzionali	Pag.	3
4ª - Difesa	»	6
6ª - Finanze e tesoro	»	9
10ª - Industria	»	14
11ª - Lavoro	»	21

Commissione di inchiesta

Sulle strutture sanitarie	Pag.	30
---------------------------------	------	----

Organismi bicamerali

Sull'attuazione della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo	Pag.	33
---	------	----

Sottocommissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	44
4ª - Difesa - Pareri	»	48
6ª - Finanze e tesoro - Pareri	»	49
11ª - Lavoro - Pareri	»	50

CONVOCAZIONI	Pag.	51
--------------------	------	----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^o)

MARTEDÌ 20 DICEMBRE 1994

74^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CORASANITI*La seduta inizia alle ore 15,55.**IN SEDE CONSULTIVA***(1077) PASSIGLI ed altri - Contributo alla Fondazione Spadolini Nuova Antologia**(Parere alla 7^a Commissione e, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento, alla 5^a Commissione: esame e rinvio)

Riferisce il senatore Guido DE MARTINO in sostituzione del relatore designato Perlingieri, il quale ha preventivamente rinunciato all'incarico.

Dopo aver illustrato il contenuto del provvedimento, il relatore propone di esprimere un parere favorevole in considerazione della particolare rilevanza culturale della Fondazione e del doveroso omaggio alla figura del compianto senatore Spadolini.

Il senatore PERLINGIERI esprime i motivi del proprio dissenso dal disegno di legge in esame: vengono conferite, infatti, cospicue risorse finanziarie ad una istituzione culturale analoga a tante altre verso le quali gli indirizzi restrittivi in materia di finanza pubblica impongono, viceversa, di lesinare disponibilità già alquanto modeste. L'ossequio dovuto al senatore Spadolini, pertanto, non può esimere la Commissione dall'opportunità di valutare comparativamente le esigenze delle diverse istituzioni culturali.

Il senatore VILLONE comprende le osservazioni testè formulate ma non le condivide: si tratta, infatti, di un caso assai peculiare, connesso in primo luogo all'importanza del senatore Spadolini per la stessa storia istituzionale del paese.

Il senatore SCALONE si dissocia a titolo personale dall'iniziativa in esame, sottoscritta anche dal Presidente del proprio Gruppo parlamentare, così come da tutti gli altri Capigruppo con una modalità unanimitica di per sè discutibile. Gli indirizzi restrittivi in materia di finanza

pubblica sono palesemente contraddetti da un finanziamento di dimensioni cospicue, ispirato esclusivamente a considerazioni emotive.

Il senatore GUERZONI prospetta l'opportunità di rinviare la formulazione del parere, accogliendo la sollecitazione del senatore Perlingieri per una riconsiderazione complessiva dei finanziamenti destinati alle istituzioni culturali.

Si associano i senatori PIERONI, SCALONE, PERLINGIERI e BRICCARELLO.

Concorda anche il senatore FONTANINI, che peraltro sottolinea l'esigenza di assicurare una sostanziale parità di trattamento tra le diverse istituzioni culturali.

Il relatore Guido DE MARTINO invita i commissari a considerare esclusivamente i profili di competenza nella sede consultiva, ricordando altresì che nel bilancio dello Stato sono tradizionalmente contenute provvidenze a favore di specifiche istituzioni culturali. Si dichiara disponibile, comunque, a rinviare la formulazione del parere.

Il senatore PIERONI richiama l'attenzione sulle evidenti ragioni di opportunità sottese al rinvio.

Il senatore MAGLIOZZI auspica l'acquisizione dell'atto costitutivo e dello statuto della fondazione, per una valutazione ponderata del caso.

Ad avviso del senatore VILLONE il rinvio dell'esame dovrebbe comunque indurre alla ricerca di una soluzione positiva, cogliendo l'occasione per una riflessione sull'intera materia.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(1225) Conversione in legge del decreto-legge 15 dicembre 1994, n. 684, recante differimento di termini per i versamenti relativi alla sanatoria degli abusi edilizi e disposizioni per la funzionalità del Consorzio del canale navigabile Milano - Cremona - Po, nonché per la manutenzione stradale del settore appenninico (Parere alla 13ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: in parte favorevole, in parte contrario)

Il relatore FONTANINI illustra il contenuto delle disposizioni del decreto-legge, ritenendo sussistenti i presupposti di necessità e urgenza e rilevando la sostanziale eterogeneità dei diversi articoli.

Il senatore PERLINGIERI osserva che il provvedimento è palesemente eterogeneo. L'articolo 3, inoltre, introduce una deroga assai inopportuna al regime dei contratti trimestrali nel pubblico impiego, anche in riferimento al principio di accesso agli impieghi pubblici mediante concorso.

Il senatore PIERONI rileva l'assoluta disomogeneità del decreto: censura, quindi, il contenuto specifico dell'articolo 1, che interferisce su

norme in via di approvazione da parte del Parlamento - contenute nel provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica - e dell'articolo 3, che predispone strumenti di assunzione clientelare. Su tali articoli, pertanto, propone di esprimere un parere contrario.

Il presidente CORASANITI precisa che l'articolo 1 modifica alcuni termini previsti dal decreto-legge n. 649 del 25 novembre 1994, non ancora convertito in legge.

Il senatore VILLONE censura il contenuto eterogeneo del provvedimento, che reca altresì sovrapposizioni normative quanto mai inopportune, con particolare riguardo agli articoli 2 e 3.

Propone, pertanto, di esprimere un parere contrario sui predetti articoli.

Si associa il senatore PIERONI.

Il relatore FONTANINI, nel condividere l'opinione del senatore Villone, fa propria la proposta di parere da questi avanzata.

Posta in votazione, risulta accolta la proposta di parere favorevole in ordine all'articolo 1 e di parere contrario sugli articoli 2 e 3.

La seduta termina alle ore 16,35.

DIFESA (4ª)

MARTEDÌ 20 DICEMBRE 1994

48ª Seduta*Presidenza del Presidente*
BERTONI*La seduta inizia alle ore 15,15.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*
(A007 000, C04ª, 0013ª)

Il presidente BERTONI dà conto dell'esito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, svoltasi il 13 dicembre scorso, durante la quale si è provveduto a definire un programma di massima dei lavori della Commissione da attuarsi alla ripresa dell'attività parlamentare dopo l'interruzione per le festività di fine anno. Tra l'altro è stato dato mandato al Presidente di definire un programma dettagliato di visite di studio presso alcune accademie e scuole militari, nonché presso arsenali e stabilimenti militari, anche al fine di acquisire elementi informativi utili alla definizione del nuovo modello di difesa. Sempre nel corso di quella riunione, la Presidenza della Commissione è stata incaricata di curare le opportune intese con il Presidente della 1ª Commissione al fine di procedere all'esame di quei provvedimenti (cioè i disegni di legge concernenti la riforma dei servizi di informazione e di sicurezza nonché lo schema di decreto legislativo concernente le procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di Polizia e delle Forze armate, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio ai sensi della legge n. 216 del 1992) che in diverse sedi risultano deferiti alle Commissioni riunite 1ª e 4ª.

La COMMISSIONE prende atto delle comunicazioni del Presidente.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo concernente riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri**

(R133 b00, C04ª, 0004ª)

Schema di decreto legislativo concernente riordinamento dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate

(R133 b00, C04^a, 0005^o)

(Pareri al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 6 marzo 1992, n. 216) (Esame congiunto e rinvio)

Nell'iniziare l'esame dei provvedimenti in titolo, il presidente BERTONI fa osservare come essi non solo trattino materia omogenea, ma abbiano in comune anche una finalità di equiordinazione delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici del personale non dirigente e non direttivo delle forze di polizia e dei Corpi armati dello Stato in generale. In virtù di tali considerazioni propone di procedere all'esame congiunto dei citati provvedimenti, fermo restando che la Commissione dovrà esprimere distinti pareri per ognuno di essi, con separate deliberazioni.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il relatore RAMPONI riferisce pertanto congiuntamente sugli schemi di decreti legislativi in titolo, facendo osservare che essi sono stati predisposti a quasi due anni di distanza dal termine inizialmente concesso al Governo per l'esercizio della delega di cui alla legge n. 216 del 1992. Tale delega prevedeva che il Governo emanasse decreti legislativi contenenti le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale delle forze di polizia e delle forze armate, con esclusione del personale dirigente e direttivo, per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali. L'intento della norma era pertanto quello di eliminare una volta per tutte quelle disuguaglianze che da sempre si registrano in questa materia tra il personale di enti e corpi diversi, suscitando disagi e malcontenti. I provvedimenti in esame, insieme agli altri riguardanti le restanti forze di polizia, sono stati predisposti di concerto con i Ministri interessati ed attendono il parere delle competenti Commissioni parlamentari oltre che degli organismi di rappresentanza del personale militare. Ad un primo esame egli ritiene di poter affermare che il provvedimento elaborato con riferimento al personale delle Forze armate e quello concernente l'Arma dei carabinieri siano da valutare idonei a realizzare un reale allineamento della progressione di carriera e del trattamento economico dei soggetti interessati, rispondendo efficacemente e congruamente a quel principio di omogeneizzazione cui si ispirava la delega legislativa. È da osservare tuttavia che mentre la disciplina prevista per il personale delle Forze armate tiene esplicitamente conto della normativa sui volontari in ferma di leva, prevista dalla legge n. 537 del 1993, ciò non avverrebbe con riferimento alle norme sul reclutamento previste per i carabinieri e, a quanto sembra, anche per quelle degli altri corpi armati dello Stato. A tale proposito reputa in ogni caso necessario un coordinamento delle disposizioni contenute nei diversi schemi di decreti legislativi, trasmessi al Parlamento ai sensi della citata legge n. 216 e deferiti per competenza a altre e diverse Commissioni parlamentari.

Dopo essersi soffermato sul regime transitorio, previsto nei provvedimenti in titolo per evitare scompensi e contenziosi nella fase di prima

applicazione della nuova normativa, il relatore dà conto dell'onere derivante dall'applicazione dei due decreti in oggetto, onere che nel suo complesso appare assai prossimo ad esaurire le previsioni di spesa contenute nella legge delega del 1992. Chiarimenti su questi aspetti finanziari dovranno comunque pervenire dal Governo, al quale più in generale occorre lasciare, sentite le rappresentanze sindacali, la responsabilità della predisposizione di una normativa estremamente delicata e complessa. Proprio a tal fine appare di fondamentale importanza acquisire il testo del parere che sarà espresso dagli organi di rappresentanza del personale militare che costituiscono il naturale luogo di incontro delle esigenze del personale stesso in contraddittorio con l'Amministrazione di appartenenza.

Il presidente BERTONI, richiamando il contenuto della legge n. 216 del 1992, ricorda che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è fissato per il 27 gennaio 1995, data entro la quale sono chiamate ad esprimere i rispettivi pareri anche le Commissioni consultate in ordine agli altri schemi di decreti legislativi concernenti distinte categorie di personale dei vari Corpi armati dello Stato. A tale proposito, condividendo l'esigenza di assicurare proprio il principio di omogeneizzazione delle normative che presiedono alla carriera e al trattamento economico del personale non dirigente e non direttivo delle forze di polizia e delle Forze armate, propone - e la Commissione conviene - di chiedere al Presidente del Senato che la Commissione difesa venga chiamata a formulare le proprie osservazioni alle Commissioni cui sono stati deferiti per il parere gli altri schemi di decreti legislativi trasmessi ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 216. Nel giudicare opportuno acquisire il parere che gli organismi di rappresentanza militare sono stati chiamati ad esprimere sugli schemi di decreto in titolo entro il corrente mese, segnala infine che al momento risulterebbe deliberato solo quello della sezione carabinieri del COCER.

Il seguito dell'esame congiunto dei due schemi di decreti legislativi è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

FINANZE E TESORO (6ª)

MARTEDÌ 20 DICEMBRE 1994

51ª Seduta*Presidenza del Presidente*

FAVILLA

indi del Vice Presidente

D'ALÌ

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Asquini.

La seduta inizia alle ore 15,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente FAVILLA, accogliendo una proposta del senatore Guglieri, propone di prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1151 alle ore 17,30 di oggi e di iniziare l'esame di tali emendamenti nella mattinata di domani.

Conviene la Commissione.

(A007 000, C06ª, 0011ª)

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schemi di direttive del Ministro delle finanze da impartire al Servizio centrale degli ispettori tributari (SECIT) per lo svolgimento, rispettivamente, dell'attività di controllo e di verifica sulla corretta applicazione dell'imposta sulle operazioni intracomunitarie imponibili, nonché per la prosecuzione ed il completamento del programma delle attività di controllo e di verifica, da parte del predetto Servizio, relative all'anno 1994

(Esame. Pareri al Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 630: favorevole con osservazioni sullo schema di direttive concernente la corretta applicazione dell'imposta sulle operazioni intracomunitarie imponibili e favorevole sullo schema di direttive relativo al completamento del programma delle attività del Secit relative all'anno 1994)

(R139 b00, C06ª, 0003ª)

Il relatore D'ALÌ riferisce sugli schemi di direttive in titolo, predisposte ai sensi della normativa recata dal decreto-legge 16 novembre 1994, n. 630. Il primo schema, alla luce del nuovo assetto normativo derivante dalla modifica dell'articolo 9, secondo comma, lett.a) della legge

n. 146 del 1980, istitutiva del Secit, che consente un più efficace impiego delle risorse del Servizio per il raggiungimento degli obiettivi indicati dal Ministro, ai fini dell'attuazione di «controlli» mirati, concerne la finalizzazione dell'attività di controllo e di verifica del Secit sulla corretta applicazione dell'imposta sulle operazioni intracomunitarie imponibili. Il Servizio, a partire dal 1° gennaio 1995, dovrà svolgere un accurato programma di controlli sull'attività di accertamento e verifica compiuta dagli uffici IVA, dagli uffici dei Dipartimenti delle dogane, delle entrate e delle imposte indirette; inoltre, dovrà effettuare verifiche dirette sui contribuenti, formulando appropriate metodologie di indagine, dirette a potenziare meccanismi di individuazione e repressione di tutti i fenomeni di evasione e di frode all'IVA sugli acquisti intracomunitari. Anche sulla base degli elementi emersi da tali attività, il Servizio assumerà tutte le opportune iniziative di studio e di ricerca riguardanti il trattamento fiscale degli scambi intracomunitari, nella prospettiva dell'introduzione del regime definitivo dell'IVA europea. Il direttore del Servizio, sulla base delle indicazioni del Ministro, provvederà a diffondere, nelle adeguate forme, le iniziative assunte dal Secit, mentre i singoli ispettori tributari dovranno astenersi da qualunque dichiarazione pubblica riguardante l'attività del Servizio, degli uffici dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza. Il direttore del Servizio ed il comitato di coordinamento vigileranno sull'attuazione della direttiva ed il comitato eserciterà altresì un monitoraggio delle attività svolte, riferendone, ogni tre mesi, al Ministro. Il secondo schema di direttive riguarda la prosecuzione ed il completamento del programma delle attività di controllo e verifica del Secit relative all'anno 1994, attività che non deve essere compromessa dalla sottoposizione del Servizio alle direttive del Ministro derivante dalle modifiche recate dal decreto-legge n. 630 alla legge istitutiva del Secit. Tale decreto-legge persegue, infatti, lo scopo di migliorare l'efficacia dell'attività del Servizio e di orientarla verso l'attuazione degli obiettivi prioritari dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione. Il Servizio dovrà quindi portare a termine tutte le attività regolarmente programmate per l'anno 1994, ancorché non iniziate alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 630, ferma restando la possibilità di adattare e modificare, in base alle sopravvenute esigenze operative, i programmi di intervento già predisposti per l'ultimo trimestre del 1994.

Esprimendo apprezzamento per l'iniziativa del Ministro, il relatore propone l'espressione di due pareri favorevoli sugli schemi di direttive.

Si apre il dibattito.

Il senatore VIGEVANI, rilevando che le direttive del Ministro sono state emanate in base a disposizioni contenute in un decreto destinato probabilmente a decadere, e quindi in teoria suscettibili di modifica, afferma che il proprio Gruppo non ha obiezioni in merito ai compiti di lotta all'evasione su cui il Ministro intende concentrare l'attività del Secit, ma ritiene altresì che ciò non dovrebbe compromettere le tradizionali aree di intervento del Servizio. Esprime poi delle perplessità in merito alla direttiva concernente la pubblicità delle attività del Servizio e soprattutto le dichiarazioni dei singoli ispettori.

Il senatore ROSSI, ritenendo opportune le direttive dettate dal Ministro perchè volte a garantire la regolare attività del Servizio, superando le polemiche sorte dopo le recenti innovazioni normative, auspica al riguardo lo svolgimento di un confronto più proficuo con il Ministro; chiede poi al rappresentante del Governo come mai, pur facendo riferimento il primo schema di direttive all'esigenza di un controllo sulle grandi evasioni, l'attenzione sembra poi concentrata solo sulle operazioni IVA intracomunitarie: sarebbe pertanto interessante conoscere gli indirizzi cui il Governo intende ispirarsi in generale per la lotta all'evasione.

Il senatore LONDEI esprime severe critiche sul comportamento del Ministro che da una parte sollecita l'espressione di un parere parlamentare su un proprio atto, dall'altra non si preoccupa di far conoscere al Parlamento prima che alla stampa le ipotesi di riforma contenute nel «Libro bianco». Giudica poi le direttive impartite dal Ministro eccessivamente squilibrate sul settore delle operazioni intracomunitarie, sottolineando il rischio che ciò possa compromettere il piano di lavoro del Secit e quindi i controlli che potrebbero rivelarsi molto utili sul piano della lotta all'evasione fiscale che si esplica sul territorio nazionale.

Il senatore VENTUCCI, esprimendo apprezzamento per le direttive impartite dal Ministro, le quali finalmente danno un primo segnale concreto nei riguardi del fenomeno dell'evasione dell'IVA intracomunitaria (che sembra raggiungere l'impressionante cifra di 7.000 miliardi), giudica invece sconcertante che in Italia non siano stati predisposti adeguati mezzi di controllo precedentemente all'instaurazione del mercato unico europeo. Sottolinea poi che le direttive concernenti la pubblicità dei lavori del Secit non fanno che riconfermare norme già vigenti.

Il senatore ROMOLI, rilevando che le direttive del Ministro si propongono di riportare l'operatività del Secit agli originari obiettivi di contrasto della grande evasione fiscale, dichiara di ritenere opportuno il rafforzamento dell'obbligo di riservatezza a carico degli ispettori tributari.

Il senatore GUGLIERI, dopo aver fatto presente ai senatori dell'opposizione che il «Libro bianco» costituisce semplicemente uno studio in base al quale sarà poi formulato un disegno di legge di delega al Governo in materia di riforma fiscale, dichiara di condividere le direttive del Ministro, nonchè il nuovo assetto normativo che prevede di utilizzare le risorse del Secit esclusivamente per l'attuazione di controlli definiti, di volta in volta, sulla base di molteplici circostanze.

Il senatore CADDEO, sottolineando l'esigenza di un rapporto più corretto tra il Ministro e la Commissione, esprime l'avviso che sarebbe stato preferibile richiamare, in tema di pubblicità dei lavori del Secit, le norme generali dettate per il pubblico impiego. Riconoscendo poi l'indubbia rilevanza del problema dell'evasione sulle operazioni IVA intracomunitarie, sottolinea l'assoluta necessità di consentire comunque il completamento dell'attività di controllo già programmata dal Secit.

Il senatore FARDIN chiede al rappresentante del Governo chiarimenti sulle motivazioni in base alle quali si è giunti alla scelta dell'obiet-

tivo di una corretta applicazione dell'imposta sulle operazioni intracomunitarie sul quale concentrare l'attività del Secit; chiede altresì di avere maggiori dettagli su come il Governo intende impostare complessivamente la lotta all'evasione, definendo molto chiaramente la propria sfera di azione anche rispetto alle prerogative del Parlamento.

Il senatore BONAVIDA afferma che sarebbe opportuno che il Governo chiarisse le ragioni delle modifiche normative apportate alla disciplina del funzionamento del Secit, anche per evitare il rischio di una sovrapposizione di compiti con l'istituendo SIS. Chiede poi in che misura l'attività del Secit potrà continuare ad essere rivolta all'attuazione del piano di lavoro già predisposto. Giudica infine inopportuno sul piano dell'immagine aver emanato un'apposita direttiva per rafforzare una norma già esistente in merito alla pubblicità dei lavori del Secit.

Il senatore CAPONE, riconosciuto che sarebbe stato opportuno portare a conoscenza dei parlamentari il «Libro bianco» prima che lo stesso fosse pubblicato dalla stampa, giudica pretestuose le osservazioni formulate dalle opposizioni, che tra l'altro vorrebbero insinuare quasi l'esistenza di un interesse del Ministro di procurarsi, attraverso il parere della Commissione, un avallo parlamentare a proprie iniziative. A suo avviso, è giusto che il Ministro impartisca direttive ad un organo attribuito di funzioni molto rilevanti in materia fiscale e, tra l'altro, ciò non pregiudica il completamento delle iniziative già intraprese dal Secit. Peraltro il Ministro in un precedente incontro informale ha affermato molto chiaramente che non sarà necessario che il Secit dedichi la sua intera attività al controllo delle operazioni intracomunitarie, manifestando così una disponibilità che dovrebbe senz'altro permettere il raggiungimento di una larga convergenza in Commissione sugli schemi di direttive.

Interviene nuovamente il senatore ROSSI il quale, con riferimento al punto 10 della prima direttiva (IVA intracomunitaria) riguardante la pubblicità dell'attività del Servizio, ritiene necessario espungere del tutto tale punto in quanto il suo contenuto è completamente superfluo soprattutto con riferimento alla seconda parte riferita alle dichiarazioni degli ispettori; a proposito poi del punto 4 sempre della prima direttiva in materia di IVA intracomunitaria, considera limitativo dell'attività del Servizio il riferimento ai controlli alle sole operazioni intracomunitarie imponibili.

Il sottosegretario ASQUINI, sottolineando la gravità dell'evasione sulle operazioni IVA intracomunitarie, rileva la necessità che l'attività del Secit venga rivolta essenzialmente verso tale settore, anche se ciò non dovrà ovviamente significare che il Secit debba limitare la propria attività solo in tale direzione. Per quanto riguarda infine la pubblicità sull'attività del Secit, egli dichiara che una pura e semplice soppressione del punto 10 della prima direttiva potrebbe avere il significato di dare ampia possibilità agli ispettori di qualsiasi «esternazione» non coordinata con le autorità ministeriali.

Sulla questione della pubblicità dell'attività del Secit si sviluppa un breve dibattito in cui intervengono i senatori ROMOLI, BONAVIDA, LONDEI e ROSSI.

Il presidente D'ALÌ, sottolineando la necessità di arrivare ormai ad una deliberazione della Commissione sui due schemi di direttive, illustra una prima proposta di parere favorevole per quanto riguarda la direttiva concernente la prosecuzione ed il completamento del programma delle attività di controllo e di verifica del Secit relative all'anno 1994.

Tale proposta di parere, posta ai voti, è approvata all'unanimità.

Con riferimento poi all'altra direttiva concernente l'attività di controllo e di verifica del Secit sulla corretta applicazione dell'IVA sulle operazioni intracomunitarie imponibili, il presidente D'ALÌ illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni. In particolare, ribadita l'essenzialità dell'attività di controllo e di verifica sulla corretta applicazione dell'imposta sulle operazioni intracomunitarie imponibili, nello schema di parere si invita il Ministro a destinare, per il 1995, una congrua quota di capacità operativa del Secit anche allo svolgimento di altre attività di controllo e di verifica istituzionalmente previste. Per quanto riguarda poi il punto 10 (pubblicità dell'attività del Servizio), dopo aver espresso parere favorevole sulla prima parte concernente la valorizzazione all'esterno dell'attività del Secit, si sottolinea che la seconda parte concernente le dichiarazioni dei singoli ispettori appare pleonastica, in quanto le disposizioni ivi dettate sono già ricomprese nei doveri di riservatezza e di correttezza di comportamento a cui sono soggetti per legge tutti i pubblici dipendenti.

Il senatore ROSSI dichiara la propria astensione sullo schema di parere testè illustrato dal presidente D'Alì.

Tale schema di parere, posto ai voti, è poi approvato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente D'ALÌ avverte che la Commissione è convocata anche per domani, mercoledì 21 dicembre, alle ore 9, per il seguito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 1151, di conversione del decreto-legge n. 630 del 1994. Avverte, altresì, che è confermata la seduta pomeridiana già convocata alle ore 15,30.

La seduta termina alle ore 17,45.

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 20 DICEMBRE 1994

89ª Seduta*Presidenza del Presidente*
CARPI*La seduta inizia alle ore 15,30.***IN SEDE REFERENTE**

(1215) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, recante norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente la soppressione dell'EFIM, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore LADU, il quale ricorda preliminarmente che il decreto-legge n. 643 del 1994 reitera il precedente decreto-legge n. 545, decaduto per decorrenza del termine costituzionale di conversione, dopo che la legge di conversione è stata rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione. Nel relativo messaggio il Capo dello Stato ha segnalato la mancata indicazione degli oneri finanziari e delle conseguenti disposizioni di copertura, relativamente al comma 2-bis dell'articolo 1 e ai commi 1-bis e 6-bis dell'articolo 10, introdotti nel testo del provvedimento durante l'esame del disegno di legge di conversione: essi si riferiscono rispettivamente all'attribuzione di particolari garanzie ai dirigenti delle società controllate dall'EFIM poste in liquidazione coatta amministrativa e all'estensione delle disposizioni in materia di riassunzione nelle pubbliche amministrazioni - già prevista per i dipendenti dell'ex EFIM - anche ai dipendenti delle società collegate.

Dopo aver ricordato che il decreto-legge in esame - che costituisce la sesta reiterazione dell'originario decreto-legge n. 471 del 1993 - mira ad assicurare al commissario liquidatore dell'EFIM ulteriori strumenti rispetto a quelli previsti dalla legge n. 33 del 1993, soppressiva dell'Ente stesso, il relatore Ladu dà conto analiticamente degli articoli del decreto-legge, soffermandosi sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati: in particolare, con il comma 2-bis dell'articolo 1 sono state estese ai dirigenti delle società finanziarie caposettore, delle società di servizi e delle società di servizi finanziari controllate dall'EFIM le particolari garanzie contrattuali già previste per i trattamenti di fine rap-

porto ai dirigenti dell'EFIM. La relativa copertura finanziaria viene posta a carico della gestione liquidatoria, nell'ambito degli stanziamenti già ad essa assegnati per i prepensionamenti.

All'articolo 3 è stata introdotta dall'altro ramo del Parlamento una modifica che mira a differire dal 31 dicembre 1994 al 31 dicembre 1996 il termine per l'applicazione della liquidazione coatta amministrativa ad alcune società, da individuare con decreto del Ministro del tesoro. È stato introdotto anche un comma aggiuntivo all'articolo 3 che prevede il trasferimento al commissario nominato per la liquidazione coatta amministrativa dell'EFIM delle competenze e dei poteri già attribuiti al commissario liquidatore.

La Camera dei deputati ha inoltre introdotto alcune modifiche all'articolo 10: in particolare, il comma 6-bis ha esteso la facoltà di presentare domanda di riassunzione presso la pubblica amministrazione al personale delle società controllate dell'Efim poste in liquidazione coatta amministrativa, nonché delle società finanziarie, di servizi e di servizi finanziari, nei 120 giorni successivi alla cessazione del rapporto di impiego. Con la stessa disposizione è stata altresì attribuita al Ministro della funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, la competenza a definire le modalità di dette riassunzioni, a decorrere dal 1° luglio 1995, nei limiti e con le condizioni poste dall'articolo 3, comma 8, della legge n. 537 del 1993, a tenore del quale, fino al 31 dicembre 1996, le amministrazioni pubbliche possono provvedere alla copertura dei posti resi disponibili per cessazioni mediante ricorso a procedure di mobilità, nella misura del 5 per cento degli stessi, e a nuove assunzioni, entro il limite di un ulteriore 10 per cento delle cessazioni, ove sia accertato il relativo fabbisogno.

In conclusione, il relatore, preso atto della presentazione di alcuni emendamenti al provvedimento in titolo, sottolinea l'esigenza di pervenire ad una sollecita conversione in legge del decreto-legge n. 643.

Si apre il dibattito.

Il senatore PERIN dà conto degli emendamenti 5.1 e 8.1, precisando che essi hanno lo scopo di accogliere richieste provenienti dalle piccole imprese relativamente ai crediti vantati nei confronti delle società del gruppo EFIM.

Il senatore LORUSSO si sofferma sull'emendamento 10.2 che si propone di assicurare nel modo più ampio possibile la possibilità, per il personale delle società collegate dell'EFIM, di presentare domanda di riassunzione presso le pubbliche amministrazioni.

Il senatore LARIZZA dà preliminarmente conto dell'emendamento 3.1 con il quale si propone di anticipare al 30 giugno 1995 il termine del 31 gennaio 1996 entro il quale possono essere individuate le società da assoggettare alla procedura di liquidazione coatta amministrativa. Tale emendamento tiene presente anche il punto di vista delle organizzazioni sindacali, contrarie alla proroga recata dall'articolo 3, nel testo licenziato dalla Camera dei deputati. Esprime quindi forti perplessità sul comma 2-bis introdotto all'articolo 1 dalla Camera dei deputati. Tale disposizione, infatti, ripropone i problemi di copertura finanziaria già se-

gnalati, sulla stessa materia, nel messaggio con il quale il Presidente della Repubblica ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge n. 545. La sua parte politica ritiene preferibile, pertanto, sopprimere la modifica introdotta dalla Camera dei deputati.

Si sofferma quindi sull'emendamento 10.3 di cui è primo firmatario, identico all'emendamento 10.2 illustrato dal senatore Lorusso. Tali proposte emendative sollevano comunque in generale il problema di stabilire regole generali in ordine all'accesso nella pubblica amministrazione del personale in esubero dipendente da società a capitale pubblico in crisi, salvaguardando al tempo stesso le esigenze di funzionalità ed efficienza dell'amministrazione stessa. Si tratta di una questione che deve essere esaminata al di là delle questioni dibattute con riferimento al provvedimento in titolo, che hanno evidentemente carattere settoriale.

Il senatore COVIELLO osserva che il decreto-legge in esame solleva questioni assai delicate, rese ancora più difficili dal clima politico incerto di questi giorni. Occorre inoltre tenere ben presenti i rilievi mossi dal Capo dello Stato nel messaggio alle Camere sul decreto-legge n. 545: infatti, l'introduzione di ulteriori modifiche al decreto-legge n. 643 con copertura finanziaria dubbia potrebbe aumentare la situazione di incertezza nella quale versano le aziende e il personale da esse dipendenti. Pertanto, le proposte emendative intese a migliorare il testo dovranno misurarsi con questo limite, e, a tale proposito, ove gli emendamenti presentati fossero valutati negativamente dalla Commissione bilancio in ordine alla copertura finanziaria, la sua parte politica si pronuncerà a favore dell'approvazione del testo trasmesso dalla Camera dei deputati. In particolare, egli esprime forti perplessità, sempre in ordine agli oneri finanziari recati, sugli emendamenti 10.2 e 10.3.

Il senatore LOMBARDI CERRI ritiene che gli emendamenti 10.2 e 10.3 non concorrano a determinare maggiore spesa a carico del bilancio dello Stato.

Il senatore Karl FERRARI sottolinea che il dibattito finora svoltosi ha messo in luce da un lato l'esigenza di pervenire sollecitamente alla conversione in legge del provvedimento in titolo e dall'altro quella di approfondire alcune questioni di carattere generale. Tra di esse va segnalata la necessità di limitare l'introduzione di norme che introducono agevolazioni esclusivamente a favore di alcune società a capitale pubblico escludendone altre, specialmente per quanto riguarda le disposizioni relative all'assorbimento del personale in esubero da parte delle pubbliche amministrazioni. Si tratta infatti di evitare ingiustificate disparità di trattamento e, a tale proposito, ritiene che la Commissione potrebbe, contestualmente al conferimento del mandato al relatore di riferire all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, assumere un impegno a più lungo termine per elaborare una propria proposta su tale questione.

La senatrice BALDELLI si sofferma sugli emendamenti 5.1 e 8.1 richiamando l'attenzione sulla formulazione di quest'ultimo, inteso a evitare che sulle aziende creditrici dell'EFIM e delle società controllate gravino oneri di natura fiscale relativi a debiti non ancora liquidati.

Il PRESIDENTE richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità di effettuare una scelta di natura principalmente politica in ordine alla conversione in legge del decreto-legge in titolo. Occorre in primo luogo tener presente che esso è giunto alla sua sesta reiterazione e che pone questioni di grande rilievo in un quadro politico sempre più incerto; ciò suggerisce, ove si voglia pervenire alla conversione in legge, di introdurre soltanto modifiche certe sul versante della copertura finanziaria.

I problemi posti dai senatori Ferrari e Larizza in ordine alla necessità di evitare discriminazioni rispetto alle assunzioni nella pubblica amministrazione di lavoratori provenienti da società a capitale pubblico in crisi sono indubbiamente condivisibili, ma essi vanno al di là del merito di un provvedimento di carattere settoriale.

Dopo il rinvio alle Camere della legge di conversione del decreto-legge n. 545 da parte del Presidente della Repubblica, occorre pertanto, a suo avviso, evitare di insistere su emendamenti caratterizzati da copertura finanziaria incerta, e, a tale proposito, assume una particolare rilevanza il parere che la Commissione bilancio esprimerà nella mattinata di domani sugli emendamenti.

Replicando agli intervenuti il relatore LADU si dichiara d'accordo con le osservazioni del Presidente in ordine alla natura della scelta che la Commissione è chiamata ad effettuare circa la conversione in legge del decreto-legge n. 643. Indubbiamente, non si può prescindere dai contenuti del messaggio del Capo dello Stato e pertanto, a suo avviso, è possibile prendere in considerazione positivamente le proposte di modifica che non incidono sulla copertura finanziaria; a tale proposito, esprime perplessità sugli emendamenti 5.1 e 8.1, mentre ritiene possibile prendere in considerazione la modifica recata dall'emendamento 3.1.

L'emendamento 10.2 pone, al di là delle considerazioni sull'impatto finanziario, in effetti, il problema di stabilire norme generali in ordine all'accesso nella pubblica amministrazione del personale in esubero delle società a partecipazione pubblica che versino in situazioni di crisi, tenendo presente però l'esigenza di non portare a livelli intollerabili i carichi già gravanti sulla pubblica amministrazione.

In conclusione, auspica che nella giornata di domani sia possibile pervenire alla conclusione dell'esame del disegno di legge di conversione, in modo tale da accogliere le modifiche che non comportino la possibilità di un inutile decorso del termine costituzionale di conversione, tenuto conto della incertezza del quadro politico e anche dell'imminente sospensione dei lavori delle Assemblee parlamentari per le festività natalizie.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è, infine, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C10ª, 0021ª)

Il senatore COVIELLO chiede che la Commissione iscriva all'ordine del giorno delle prossime sedute una audizione del Ministro dell'industria in ordine ai finanziamenti alla piccola e media industria disposti ai

sensi della legge n. 64 del 1986, relativa all'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Il senatore LARIZZA chiede che l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi politici riceva una delegazione delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, che hanno chiesto di essere ascoltati sulle modalità di attuazione delle procedure di liquidazione dell'Ente.

Il PRESIDENTE assicura i senatori Coviello e Larizza che le loro richieste verranno prese in considerazione alla ripresa dei lavori dopo la pausa per le festività natalizie.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, essendo stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea di domani il disegno di legge n. 1215, la seduta già convocata per domani, mercoledì 21 dicembre, avrà inizio alle ore 9,30 anziché alle ore 15,30.

La seduta termina alle ore 16,50.

EMENDAMENTI

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, recante norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente la soppressione dell'EFIM (1215)

Articolo 3,

Al comma 1, sostituire le parole: «fino alla data del 31 gennaio 1996» con le seguenti: «fino alla data del 30 giugno 1995».

3.1 LARIZZA, PREVOSTO, MICELE, BAGNOLI,
STEFANO, PAPPALARDO

Articolo 5.

Al comma 1, dopo le parole: «e b),» aggiungere le seguenti: «e comunque entro il 31 dicembre 1995».

5.1 MASIERO, WILDE, PERIN, BALDELLI, FARDIN,
CANGELOSI, LOMBARDI CERRI

Articolo 8.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il recupero delle imposte e delle somme non corrisposte per effetto della sospensione di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1994, n. 111, deve essere effettuato nei limiti e fino a concorrenza dell'estinzione dei debiti da parte dell'EFIM e delle società dal medesimo ente controllate, entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i debiti liquidati successivamente all'entrata in vigore delle presenti disposizioni, il recupero delle

imposte sospese deve essere effettuato entro 30 giorni dall'effettivo incasso dei crediti da parte delle imprese sopracitate.

1-ter. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111 è prorogato al 31 dicembre 1995».

8.1 MASIERO, WILDE, PERIN, BALDELLI, FARDI,
CANGELOSI, LOMBARDI CERRI

Articolo 10.

Al comma 6-bis, dopo le parole: «controllate dall'EFIM» aggiungere le seguenti: «incluso il personale di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 della presente legge».

10.1 PREVOSTO, MICELE, BAGNOLI, STEFANO, PAPPALARDO, LARIZZA

Al comma 6-bis, sostituire le parole: «comma 8» con le altre: «comma 6».

10.2 LORUSSO, DI BENEDETTO, ZACCAGNA

Al comma 6-bis sostituire le parole: «comma 8» con le altre: «comma 6».

10.3 LARIZZA, PREVOSTO, MICELE, BAGNOLI,
STEFANO, PAPPALARDO

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 20 DICEMBRE 1994

67ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*SULL'INDAGINE CONOSCITIVA SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10 APRILE 1991, N. 125
(R048 000, C11ª, 0002ª)*

Il Presidente SMURAGLIA, nell'indicare gli argomenti che occuperanno la Commissione dopo le festività natalizie, illustra il programma dettagliato dell'indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, in materia di realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna nel lavoro, indagine sulla quale il Presidente del Senato ha già espresso il suo assenso di massima in data 14 ottobre 1994.

Non facendosi osservazioni, il programma si intende approvato dalla Commissione e verrà pertanto inoltrato al Presidente del Senato per la definitiva autorizzazione.

IN SEDE REFERENTE

(1) Disegno di legge di iniziativa popolare: Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentatività sindacali

(104) SALVATO ed altri: Norme per l'elezione del consiglio unitario delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro

(328) SMURAGLIA ed altri: Norme in materia di rappresentanze sindacali unitarie, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, di efficacia dei contratti collettivi di lavoro e principi in tema di democrazia industriale

(765) MULAS ed altri: Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di rappresentatività sindacale

(847) MARCHINI ed altri: Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di diritti delle rappresentanze sindacali

(909) SPISANI ed altri: Norme in materia di rappresentanze sindacali unitarie, di rappresentatività sindacale e di efficacia della contrattazione aziendale

(1073) SALVATO: Nuove norme in materia di organizzazione e di attività sindacale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 16 novembre 1994.

Il presidente SMURAGLIA, relatore, dà conto dei lavori del Comitato ristretto che ha elaborato un testo derivante dall'unificazione dei disegni di legge in titolo. Propone quindi alla Commissione di assumere tale testo come base per l'ulteriore prosecuzione dei lavori, facendo peraltro presente che il Comitato ha ritenuto opportuno rimettere la soluzione di alcune questioni alla Commissione plenaria. Informa inoltre che il testo sarà inviato per il parere alla Commissione affari costituzionali, titolare, in un primo momento, di una competenza primaria congiunta, insieme alla Commissione lavoro, su alcuni dei disegni di legge in esame.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito. La Commissione conviene inoltre di fissare per martedì 10 gennaio 1995, alle ore 12, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al testo predisposto in sede ristretta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(989) Norme in materia di contratti a termine e di lavoro a tempo parziale in agricoltura

(42) FERRARI Francesco e CAMO: Modifiche alle norme sull'assunzione e sull'accertamento dei lavoratori agricoli

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende la discussione generale sui provvedimenti in esame, sospesa nella seduta del 6 dicembre 1994.

Prende la parola il senatore DE GUIDI, il quale, osservato che la stagionalità è un carattere strutturale del lavoro nel settore agricolo, sottolinea le caratteristiche peculiari delle aziende agricole relativamente all'utilizzazione della manodopera. Ritiene pertanto che un contratto a tempo parziale possa essere considerato del tutto legittimo nel settore primario, purchè siano mantenute alcune garanzie a favore dei lavoratori. Rispetto poi all'accordo sul costo del lavoro stipulato tra Governo e parti sociali il 23 luglio 1993, si rammarica per l'assenza nel disegno di legge di iniziativa governativa di norme sui contratti di solidarietà e sull'apprendistato. In merito poi al disegno di legge n. 42, esprime forti perplessità sull'articolo 3, che delinea una particolare forma di lavoro interinale che sembra prematuro introdurre nell'ordinamento, poichè non si è ancora disciplinata la materia in modo complessivo. Sottolinea infine la necessità che i termini per le comunicazioni delle assunzioni all'ufficio di collocamento siano rapportati alla durata del rapporto di lavoro.

Il senatore MULAS esprime un giudizio positivo sul disegno di legge n. 989 per l'ottica innovativa con cui esso affronta i problemi del mercato del lavoro nel settore agricolo, introducendovi elementi di maggiore flessibilità. Sottolinea inoltre che il disegno di legge, ispirandosi all'accordo del 23 luglio 1993, tiene conto anche delle opzioni espresse dalle organizzazioni dei lavoratori.

Interviene infine, in replica, il relatore BEDIN, il quale propone di adottare come testo base dei lavori della Commissione il disegno di legge presentato dal Governo, che potrà essere opportunamente integrato, mediante emendamenti, con norme contenute nel disegno di legge n. 42. A riguardo, osserva che quest'ultima proposta affronta aspetti del collocamento in agricoltura che pare opportuno approfondire in altra sede. Quanto poi ad una valutazione più strettamente politica dei due provvedimenti, ritiene che essi possano rappresentare una soluzione di alcuni dei problemi del mercato del lavoro in agricoltura, ferma restando la necessità di garanzie per i lavoratori. Non condivide poi l'opinione esposta dal senatore De Guidi in ordine al lavoro interinale in agricoltura, tema che ben può essere affrontato già in questa sede. Ricorda infine che il disegno di legge governativo trae ispirazione dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 cui hanno aderito liberamente sia le organizzazioni dei datori di lavoro che quelle dei lavoratori.

La Commissione approva la proposta del relatore di adottare quale testo di riferimento il disegno di legge n. 989. Stabilisce inoltre di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 di martedì 17 gennaio 1995.

Il seguito dell'esame dei provvedimenti è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

Testo unificato proposto dal Comitato ristretto per i disegni di legge nn. 1, 104, 328, 765, 847, 909 e 1073

Articolo 1.

(Rappresentanza unitaria)

1. Tutti i lavoratori hanno diritto di eleggere o rinnovare con voto segreto di lista e col sistema proporzionale una rappresentanza unitaria in ogni impresa, ovvero in ogni sua sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto che occupi più di 15 dipendenti, salvo che accordi collettivi, anche per singole categorie o settori, prevedano livelli inferiori.

2. Analogo diritto compete ai lavoratori che operano in unità amministrative, enti e uffici definiti in sede di contrattazione nazionale e decentrata, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

3. Nelle unità con un numero di dipendenti superiore a 3 ed inferiore a 15, possono essere costituite rappresentanze unitarie interaziendali con le modalità che verranno definite dalla contrattazione collettiva di livello nazionale. I delegati interaziendali devono essere dipendenti dalle unità produttive o amministrative interessate dalla selezione.

4. La rappresentanza unitaria è rinnovata ogni 3 anni. In caso di mancato rinnovo, decorsi i tre mesi dalla scadenza, la rappresentanza è considerata decaduta. I componenti delle rappresentanze unitarie sono rieleggibili, ma per non più di due mandati consecutivi.

5. Su richiesta di un terzo del personale, la rappresentanza unitaria è tenuta ad indire una consultazione referendaria sulla proposta di rinnovo anticipato dell'organismo.

6. Ai fini del calcolo dei dipendenti, si tiene conto dei lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratti di formazione lavoro e di apprendistato, e con contratto a tempo determinato di durata superiore a sei mesi, nonché dei lavoratori a domicilio utilizzati in modo continuativo, dei lavoratori a tempo parziale e dei lavoratori collocati in cassa integrazione.

Articolo 2.

(Costituzione delle rappresentanze unitarie)

1. Il diritto di promuovere la costituzione e il rinnovo delle rappresentanze unitarie compete ai soggetti legittimati alla presentazione delle liste elettorali.

2. Possono presentare proprie liste:

a) i sindacati stipulanti i contratti collettivi nazionali applicati nelle unità produttive o amministrative in cui si svolge l'elezione;

b) le associazioni sindacali destinatarie di deleghe di aventi diritto al voto, in misura non inferiore al 5 per cento degli occupati nell'unità produttiva o amministrativa;

c) i comitati di lavoratori che rappresentino - sulla base di firme apposte in calce alla lista - almeno il 5 per cento degli occupati nella unità produttiva o amministrativa.

Articolo 3.

(Composizione della rappresentanza unitaria)

1. Salvo più favorevole previsione dei contratti collettivi, la rappresentanza unitaria è così composta:

a) nelle unità che impiegano da 16 a 200 dipendenti: 3 componenti;

b) nelle unità che impiegano fino a 3000 dipendenti: 3 componenti ogni 300 lavoratori (o frazione di 300);

c) 3 componenti ogni 500 lavoratori (o frazione di 500) in aggiunta ai componenti di cui alla lettera b) per tutte le aziende di maggiori dimensioni.

2. I dirigenti possono costituire proprie rappresentanze alle quali spettano i diritti e le prerogative del Titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, nell'ambito delle associazioni sindacali che abbiano sottoscritto per conto dei dirigenti i contratti nazionali applicati nell'impresa o unità amministrativa.

3. Qualora i quadri occupati nell'unità produttiva raggiungano o superino il 3 per cento del totale degli addetti, la composizione delle rappresentanze deve essere incrementata, in modo da garantire almeno un rappresentante della categoria. Per l'elezione, si procede con apposito collegio.

Articolo 4.

(Disciplina elettorale)

1. Le elezioni per le nuove rappresentanze vengono indette entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

2. Le elezioni sono aperte a tutti i lavoratori e si svolgono con le modalità e sotto i controlli di cui ai seguenti commi.

3. I soggetti che hanno assunto l'iniziativa, formano, con i rappresentanti delle liste presentate, una commissione elettorale, che garantisce la regolarità delle varie fasi ed infine proclama eletta la rappresentanza che ha ottenuto il maggior numero di voti, semprechè abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.

4. Della indizione delle elezioni è data notizia al datore di lavoro, perchè metta a disposizione tutto quanto occorre per lo svolgimento, nonchè all'Ispettorato del lavoro perchè sovrintenda alle operazioni, ne certifichi l'esito e lo trasmetta al Ministero del lavoro.

5. Alle eventuali integrazioni della disciplina elettorale provvedono appositi accordi collettivi, senza possibilità di deroga alle condizioni minime di garanzia previste dalla presente legge. Possono altresì disporre integrazioni, con apposito regolamento deliberato a maggioranza dei due terzi dei componenti, le singole rappresentanze unitarie.

6. I soggetti di cui all'articolo 2 sono legittimati ad avvalersi della procedura di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per rimuovere eventuali ostacoli all'indizione e allo svolgimento delle elezioni.

Articolo 5.

(Diritti delle rappresentanze unitarie e dei loro componenti)

1. Salvo migliori condizioni previste dalla contrattazione collettiva, alle rappresentanze unitarie competono:

a) il diritto di convocare assemblee, ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

b) il diritto di promuovere referendum, ai sensi dell'articolo 21 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

c) il diritto di affissione di cui all'articolo 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

d) il diritto di disporre di locali idonei di cui all'articolo 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

2. Ogni componente delle rappresentanze unitarie ha diritto a permessi retribuiti per l'espletamento della propria funzione, nella misura di cui all'articolo 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in rapporto alle dimensioni occupazionali ivi indicate. Competono inoltre ai componenti delle rappresentanze unitarie, i diritti di cui all'articolo 24 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

3. Si applicano, ai componenti delle rappresentanze unitarie, le garanzie previste dall'articolo 18, commi 4 e seguenti e dall'articolo 22 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

4. Le rappresentanze unitarie, per garantire lo svolgimento delle proprie funzioni e di quelle dei propri componenti, possono avvalersi della procedura dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Articolo 6.

(Diritti delle associazioni sindacali)

1. Le associazioni sindacali che risultano destinatarie nelle singole unità produttive o amministrative, di un numero di deleghe non inferiore al 5 per cento degli addetti, hanno il diritto di convocare assemblee a norma dell'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300, fuori dell'orario di lavoro. Analogo diritto compete - nella fase elettorale - ai comitati di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c).

2. Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi, le associazioni sindacali che uniscono al requisito di cui al comma precedente quello di aver sottoscritto i contratti collettivi nazionali applicati nell'unità, hanno diritto di convocare assemblee nell'orario di lavoro entro i limiti di cui all'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

3. Competono ad ognuna delle associazioni di cui al comma 2 i diritti di cui agli articoli 25, 26 e 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Tali diritti vengono esercitati a mezzo di rappresentanti designati, ai

quali vengono assicurate le tutele previste dagli articoli 18, 22 e 24 della stessa legge, nonchè garantiti permessi retribuiti per lo svolgimento del mandato, nella misura che verrà determinata dalla contrattazione collettiva nazionale.

Articolo 7.

(Funzioni delle rappresentanze unitarie)

1. Alle rappresentanze unitarie spettano i diritti di contrattazione e di consultazione previsti da norme di legge e da contratti collettivi.

2. Le decisioni delle rappresentanze unitarie vengono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.

3. Gli accordi stipulati dalle rappresentanze unitarie a livello aziendale con le modalità di seguito specificate obbligano i datori di lavoro alla loro osservanza nei confronti di tutti i lavoratori e sono vincolanti per tutti i dipendenti delle unità cui si riferisce l'accordo.

4. La facoltà di negoziare le materie devolute al livello aziendale dai contratti collettivi nazionali di lavoro è esercitata secondo le modalità ed alle condizioni in essi previste.

5. Nelle materie rinviate dal contratto collettivo nazionale di lavoro alla sede negoziale aziendale, le rappresentanze unitarie negoziano col datore di lavoro con l'assistenza delle associazioni sindacali territoriali aderenti a quelle che hanno stipulato i contratti collettivi nazionali di categoria o di comparto applicati nell'impresa o unità produttiva o amministrativa. In ogni caso di disaccordo fra rappresentanze unitarie e rappresentanti delle associazioni sindacali territoriali, è indetto dalla rappresentanza unitaria, entro 7 giorni - un referendum tra i lavoratori interessati, limitatamente alle materie o voci sulle quali verte il disaccordo. I lavoratori decidono a maggioranza assoluta dei votanti.

6. Su richiesta di un terzo dei lavoratori interessati o dei rappresentanti eletti il contratto collettivo aziendale può essere sottoposto a referendum risolutivo entro sette giorni dalla sua stipula e, nel caso in cui la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi si pronunzi contro l'accordo, esso perde efficacia fin dal momento della sua conclusione.

7. I contratti aziendali non possono disporre dei diritti dei singoli lavoratori derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi di maggior livello, se non nelle ipotesi espressamente previste dalla legge e quando vengano approvati dalla maggioranza assoluta dell'agente contrattuale, composto ai sensi del comma 4.

Articolo 8.

(Diritti di informazione)

1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni ad essa attribuite, la rappresentanza unitaria deve essere informata:

a) annualmente, sul bilancio, sull'andamento della gestione dell'impresa, sulle prospettive occupazionali e sull'andamento delle assunzioni con modalità particolari;

b) ogni semestre, sui contratti di appalto e subappalto;

c) sull'introduzione di innovazioni organizzative, nuovi macchinari o nuove tecnologie;

d) sull'ambiente di lavoro, sull'applicazione delle norme di sicurezza, sull'impiego di fattori nocivi, ogni volta che ciò sia necessario o che la rappresentanza unitaria ne faccia comunque richiesta.

2. I contratti collettivi specificano le materie sulle quali la rappresentanza unitaria deve essere consultata prima della adozione di eventuali misure innovative; provvedono altresì ad ogni eventuale integrazione degli obblighi di comunicazione e informazione di cui al comma precedente.

3. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare in via preventiva alla rappresentanza unitaria i criteri e le ragioni giustificatrici della eventuale concessione a singoli lavoratori o a specifici gruppi di condizioni economiche e normative di miglior favore. La rappresentanza unitaria esprime entro sette giorni il suo parere senza pregiudizio per i diritti e le azioni dei singoli.

Articolo 9.

(Rappresentatività sindacale a livello nazionale, regionale e provinciale)

1. Fino allo svolgimento delle elezioni delle nuove rappresentanze unitarie sono considerati rappresentativi a livello nazionale, regionale e provinciale, i sindacati firmatari di contratti e accordi nazionali applicati nell'impresa o nell'unità produttiva o amministrativa.

2. Successivamente, si considerano rappresentativi ai vari livelli i sindacati che abbiano una valida consistenza associativa e un'adeguata consistenza numerica. Ai fini della rappresentatività a livello nazionale e regionale, si tiene conto, per quanto possibile, anche della equilibrata distribuzione sul territorio nonché dell'effettività, continuità e sistematicità dell'azione di tutela degli interessi collettivi.

3. Criteri di base per la rilevazione della rappresentatività sono costituiti dal numero degli iscritti, desumibile dalle deleghe conferite per i contributi sindacali, nonché dai voti conseguiti da ciascuna organizzazione sindacale in occasione delle elezioni per le rappresentanze unitarie, valutati per ogni singolo livello. In ogni caso, per acquisire la qualifica di sindacato rappresentativo ai vari livelli l'organizzazione deve aver ricevuto adesioni non inferiori al 10 per cento dei votanti e deleghe non inferiori al 5 per cento del totale degli addetti alla categoria o al comparto.

Articolo 10.

(Computo degli iscritti)

1. Ai fini del computo degli iscritti ai sindacati, i contributi associativi, ferma ogni garanzia di segretezza, devono essere trasmessi dai datori di lavoro agli Enti previdenziali (INPS e INPDAP), i quali provvederanno a versarli periodicamente alle organizzazioni sindacali cui competono, secondo le modalità stabilite in apposite convenzioni con il Mini-

stero del lavoro, nelle quali saranno anche definite le modalità di computo e di rendicontazione.

2. In sede consuntiva di rendicontazione, gli Enti previdenziali, sulla base dei dati raccolti, certificheranno il numero di deleghe per ciascuna organizzazione sindacale nell'anno di riferimento.

3. I complessivi dati associativi ed elettorali vengono trasmessi al CNEL, che provvede, d'intesa con il Ministero del lavoro, alla tenuta ed all'aggiornamento dei registri dei sindacati rappresentativi.

Articolo 11.

(Norme transitorie e finali)

1. Fino alla prima applicazione della presente legge, mantengono vigore gli accordi e i contratti collettivi vigenti, restano in vita le rappresentanze già costituite elettivamente e si procede ulteriormente nella costituzione delle rappresentanze ove lo si ritenga necessario da parte degli organismi competenti.

2. Sono abrogati gli articoli 19 e 29 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e l'articolo 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546; sono altresì abrogate tutte le norme incompatibili con la disciplina di cui alla presente legge.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle strutture sanitarie**

MARTEDÌ 20 DICEMBRE 1994

5ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARTELLI

La seduta inizia alle ore 10,30.

SEGUITO DELL'AUDIZIONE DEL DOTTOR FALCITELLI, DIRETTORE DEL SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE SANITARIA DEL MINISTERO DELLA SANITÀ (A010 000, C34ª, 0001ª)

Il presidente MARTELLI dopo aver ricordato che nella precedente seduta del 14 dicembre scorso erano stati posti taluni quesiti in ordine alle comunicazioni rese sullo stato delle strutture ospedaliere incomplete, invita il dottor Falcitelli alla replica.

Il dottor FALCITELLI esordisce rilevando che, seppure è vero che il ministro Costa, nel recente passato, ha parlato di quarantadue strutture incomplete, una puntuale verifica dei dati comporta che ad oggi gli ospedali non completati risultino ventinove, come del resto da egli stesso illustrato nella precedente audizione, in quanto otto sono stati nel frattempo completati e cinque sono risultati strutture non ospedaliere.

Più analiticamente, rispondendo ad alcuni rilievi formulati dal senatore Di Orio in merito all'ospedale dell'Aquila, precisa che l'ultima tranche di finanziamenti necessaria per il completamento di tale struttura è già stata deliberata dal CIPE, mentre in merito agli ospedali della provincia di Ragusa - di cui ha parlato il senatore Xiumè - e a quelli segnalati in Puglia dal senatore Costa, i lavori non risultano mai iniziati. Per quanto concerne l'ospedale di Orvieto, segnalato dal senatore Carpinelli, deve essere ancora completato, mentre gli ospedali di Perugia e Città di Castello sono già stati finanziati dal CIPE.

Passa quindi a parlare dei finanziamenti ex articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale d'interventi in materia di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, da finanziarsi mediante operazioni di mutuo, per il complessivo importo di 30.000 miliardi. Con la stessa legge si è determinato in 10.000 miliardi il limite massimo complessivo dei predetti mutui per il primo triennio corrispondente inizialmente al periodo 1988-1990, ma che nei fatti è slittato al 1993. Da

parte del CIPE, dopo che il Ministro della sanità aveva definito i criteri generali per la programmazione degli interventi da parte delle regioni, è stato approvato nel 1990 il Piano nazionale per il primo triennio con la ripartizione delle risorse tra le varie regioni. Sull'importo complessivo di 10.000 miliardi - prosegue il dottor Falcitelli - la somma destinata alla ristrutturazione edilizia sanitaria ammontava a 7.481,300 miliardi. Con la legge finanziaria 1993, il Fondo è stato integrato di 1.500 miliardi. Le prime procedure di mutui sono state tuttavia attivate solo nell'anno 1993, nel corso del quale tre decreti legge hanno disposto il passaggio alle regioni delle competenze in materia di approvazione di progetti esecutivi relativi agli interventi *ex* articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Degli oltre 9.000 miliardi a disposizione negli anni 1993-1994 sono stati autorizzati finanziamenti per complessivi 2.000 miliardi. Residuano pertanto oltre 7.000 miliardi che possono essere impegnati.

Il dottor Falcitelli afferma che è orientamento del Governo trovare una soluzione che permetta di accelerare il più possibile i tempi di spesa, traendo ispirazione da quanto previsto dal decreto-legge sulle regioni alluvionate, ma in modo tale da garantire che l'acceleramento delle procedure riguardi indistintamente tutte le regioni.

Su queste ulteriori informazioni del dottor Falcitelli si apre quindi un dibattito in cui intervengono il senatore DI ORIO (che, preso atto dei dati forniti, ritiene tuttavia opportuno conoscere anche le schede relative agli otto ospedali già ultimati, anche per comprendere come mai le cifre stanziare risultino spesso inferiori alle stime preventive. Per quanto riguarda le disponibilità *ex* articolo 20, sarebbe opportuno accertare se le responsabilità debbano imputarsi esclusivamente al mancato attivamento delle regioni); il senatore BINAGHI (che esprime sconcerto per i tempi di attivazione dei mutui che hanno comportato ritardi ben difficilmente comprensibili, sottolineando inoltre la necessità di portare a compimento solo le strutture ospedaliere la cui utilità sia seriamente verificata); il senatore XIUMÈ (che precisa di avere segnalato nella precedente seduta, i casi di ospedali incompiuti della provincia di Siracusa nonché di quella di Ragusa, di cui si impegna a fare avere alla Commissione una relazione. Ricorda il mancato completamento dell'ospedale di Comiso, dell'ospedale psichiatrico di Ragusa. Sempre a Ragusa è in costruzione un nuovo ospedale affidato ad una cooperativa di Reggio Emilia senza che sia stata indetta gara alcuna); il senatore CARELLA (che, sottolineando che i dati forniti dal Ministero della sanità risultano talvolta in stridente contrasto con quelli a conoscenza diretta di chi opera sul territorio, osserva l'utilità di acquisire prioritariamente da parte delle regioni i piani ospedalieri predisposti, analizzando in maniera critica il rapporto posti-letto per abitante e solo alla luce di questi dati ritiene possibile operare una selezione tra le strutture ospedaliere che devono essere completate); il Presidente MARTELLI (che chiede di conoscere perchè, anche in presenza di finanziamenti già approvati, taluni lavori non risultino comunque effettuati); e il senatore DUJANY (che chiede informazioni circa l'ospedale di Aosta).

Replica ai senatori intervenuti il dottor FALCITELLI che esprime innanzitutto rammarico per i rilievi circa l'esattezza dei dati in possesso del Ministero della sanità che, per quanto riguarda specificatamente gli

ospedali incompiuti, possono presentare talune lacune, considerato il fatto che i lavori relativi ad alcuni di essi sono iniziati all'insaputa degli stessi assessori regionali alla sanità. Premesso che la programmazione ospedaliera è una competenza strettamente regionale e che anche la chiusura di strutture con un numero inferiore a 120 posti-letto è una facoltà delle regioni, rileva che il Ministero può fare ben poco, a norma di legge, per il completamento delle strutture ospedaliere tuttora *in itinere*. Quanto ai finanziamenti ed alle presunte discrasie rilevate, osserva che qualora il CIPE autorizzasse stanziamenti di entità diversa, il Ministero non farebbe altro che adeguarvisi. Si dice altresì consapevole dell'estrema lunghezza delle procedure relative all'avvio dei lavori pubblici - peraltro ciò vale in tutti i settori -, ma ricorda che dal 1994 l'istruttoria relativa ai mutui viene effettuata dalle regioni, mentre prima era svolta dall'Amministrazione centrale. Dopo aver precisato che i lavori relativi agli ospedali di Vittoria e Ragusa non sono ancora iniziati e che per Aosta è in fase di acquisizione un ospedale, assicura che sarà sua premura far avere al più presto anche le schede relative agli ospedali già completati.

Seguono brevi interventi del senatore PAROLA, che sottolinea l'importanza di scegliere una procedura metodologica alla luce della quale valutare le informazioni fornite dal Servizio programmazione sanitaria, di cui sarebbe opportuno peraltro acquisire anche le valutazioni riguardo alle strutture ospedaliere incompiute; del senatore DI ORIO che propone l'invio di una lettera agli assessori regionali alla sanità in cui si chieda notizia del perchè le regioni siano rimaste inerti, pur in presenza della possibilità di accedere ai finanziamenti; del senatore CARPINELLI che, nell'associarsi alla proposta del precedente oratore, ritiene utile anche acquisire i programmi ospedalieri regionali; del senatore BINAGHI che ritiene opportuno che le notizie siano acquisite oltre che a livello regionale, a livello ancor più periferico.

La Commissione concorda quindi di inviare una lettera agli assessori regionali alla sanità nei termini soprascriptificati.

Il Presidente MARTELLI congeda, infine, il dottor Falcitelli, dopo averlo ringraziato per le informazioni fornite.

La seduta termina alle ore 11.30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sull'attuazione della politica di cooperazione
con i Paesi in via di sviluppo**

MARTEDÌ 20 DICEMBRE 1994

7ª Seduta

Presidenza del Presidente
MENSORIO

La seduta inizia alle ore 15,30.

*SEGUITO DELLA DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO
(A010 000, B33ª, 0001ª)*

Il Presidente MENSORIO illustra alla Commissione la bozza del Regolamento nel testo proposto dall'Ufficio di Presidenza che testè ha concluso i suoi lavori.

Dichiara quindi aperto il dibattito.

Il deputato BRUNETTI propone di modificare il comma 2 dell'articolo 5. Il testo attualmente all'esame reca: «Il Presidente può convocare alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di Gruppo.» Il deputato Brunetti propone che il comma 2 reciti semplicemente: «il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi».

Il Presidente MENSORIO nota che, approvando la proposta del deputato Brunetti, si avrebbe un appesantimento delle procedure.

Il deputato PAMPO si dichiara a favore del testo presentato dall'Ufficio di Presidenza.

Il deputato CECCHI osserva che di norma in tutte le Commissioni si fa una distinzione tra Ufficio di Presidenza ristretto e Ufficio di Presidenza allargato, anche se poi di fatto i rappresentanti dei Gruppi vengono sempre invitati.

Il senatore FALQUI, per conseguire in forme forse più opportune le stesse finalità dell'emendamento presentato dal deputato Brunetti, propone che all'articolo 5 venga solo aggiunto un comma 3, con la previ-

sione che l'ordine del giorno delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza sia sempre inviato ai rappresentanti dei Gruppi, in modo che questi possano chiedere la convocazione dell'Ufficio di Presidenza allargato anzichè dell'Ufficio di Presidenza ristretto.

Il deputato PROVERA, pur apprezzando la proposta di mediazione del senatore Falqui, ritiene necessario salvaguardare una certa discrezionalità delle decisioni del Presidente.

Il senatore MERIGLIANO ritiene scarsamente produttiva la discussione in corso e rimarca la difficoltà di convocare organismi troppo pletorici.

Il Presidente MENSORIO rammenta che egli non si è opposto a prevedere, nel Regolamento in esame, poteri del Presidente di gran lunga inferiori a quelli riscontrabili nei Regolamenti di altre Commissioni di inchiesta. Si rimette comunque alle decisioni della Commissione.

Il deputato BRUNETTI prende atto con rammarico delle critiche avanzate alla sua proposta e dichiara di aver voluto semplicemente porre un problema politico, evitando qualsiasi personalismo, e di auspicare che la Commissione possa procedere nei suoi lavori con piena unità di intenti. Osserva poi che in tutte le Commissioni alle quali egli partecipa vige la regola di invitare alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti dei Gruppi. Non ritiene che la proposta avanzata dal senatore Falqui possa risolvere i problemi da lui sollevati ed avverte che egli si accinge a presentare al Presidente una richiesta scritta affinché - ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, nel testo proposto dall'Ufficio di Presidenza e che presumibilmente sarà approvato - le riunioni dell'Ufficio di Presidenza siano sempre allargate ai rappresentanti dei Gruppi.

Il senatore PETRUCCI osserva che i Regolamenti delle varie Commissioni parlamentari di inchiesta non prevedono tutti gli stessi poteri del Presidente e nota che, nel testo dell'articolo 5 presentato alla Commissione, i rappresentanti dei Gruppi possono sempre chiedere di partecipare ai lavori dell'Ufficio di Presidenza. Non vede dunque nessun motivo di dibattito e propone, per ragioni più che altro di semplicità e di correttezza formale, che il comma 2 dell'articolo 5 rechi solo la seguente previsione: «Alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza vengono invitati i rappresentanti dei Gruppi».

Anche il deputato AGNALETTI dichiara di non comprendere i motivi di un prolungamento del dibattito, essendo evidente che il Presidente ha la facoltà di convocare l'Ufficio di Presidenza e i rappresentanti dei Gruppi hanno la facoltà di parteciparvi.

Il senatore ANDREOLI e i deputati CECCHI e PROVERA chiedono di passare ai voti.

Il deputato BRUNETTI presenta al Presidente la richiesta scritta da lui già preannunciata e dichiara di non insistere nella sua proposta emendativa. Annuncia quindi che voterà contro il Regolamento.

I senatore FALQUI e PETRUCCI non insistono nelle proposte emendative da essi illustrate.

Il deputato PROVERA chiede delucidazioni sull'articolo 24 ed in particolare sui criteri da seguire per la designazione dei collaboratori esterni, sul loro numero e sulla determinazione dei loro emolumenti.

Il Presidente MENSORIO avverte che egli non è in grado di soddisfare attualmente queste richieste di informazioni, perchè si tratta di questioni sulle quali la Commissione dovrà pronunciarsi in futuro. Il Regolamento si limita a prevedere una astratta possibilità. Dopo l'approvazione del Regolamento, la Commissione potrà procedere alle altre incombenze.

Dichiara quindi chiuso il dibattito.

Posti separatamente ai voti, sono quindi approvati gli articoli del Regolamento ed il Regolamento nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 16,35.

**TESTO DEL REGOLAMENTO INTERNO DELLA
COMMISSIONE DI INCHIESTA
SULLA ATTUAZIONE DELLA POLITICA DI
COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO
(approvato dalla Commissione nella seduta del
20 dicembre 1994)**

TITOLO I

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e le finalità stabiliti dagli artt. 2, 3 e seguenti della legge istitutiva, e secondo le norme del presente Regolamento.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Sostituzione del Presidente e dei componenti della Commissione)

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo, di cessazione del mandato parlamentare, il Presidente e gli altri componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 1 della legge 17 gennaio 1994, n. 46.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione.

Art. 3.

(Partecipazione alle sedute della Commissione)

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione dei componenti della Segreteria di cui all'articolo 23 e dei collaboratori e degli esperti di cui all'articolo 24 e salvo quanto disposto dagli articoli 15, 16 e 17.

Art. 4.

(Costituzione della Commissione ed elezioni suppletive per l'Ufficio di Presidenza)

1. La Commissione elegge al suo interno il Presidente e, in seduta successiva, due Vice Presidenti e due Segretari.

2. Fin quando non è stato eletto il Presidente, le sue funzioni sono svolte dal commissario più anziano per età presente alla seduta. Per la elezione del Presidente si seguono le norme del Regolamento del Senato della Repubblica.

Fin quando non sono stati eletti i Segretari, le loro funzioni sono svolte dai due commissari più giovani per età presenti alla seduta.

3. Per la elezione dei Vice Presidenti, ciascun commissario scrive sulla scheda un solo nome. Nel caso di parità di voti, è eletto il più anziano per età.

4. Per la elezione dei Segretari si applicano le stesse disposizioni valide per la elezione dei Vice Presidenti.

5. Nell'Ufficio di Presidenza deve essere rappresentato il più ampio schieramento di Gruppi parlamentari. Prima di procedere alla elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari, il Presidente promuove le opportune intese tra i Gruppi.

Art. 5.

(Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai due Vice Presidenti, e dai due Segretari.

2. Il Presidente può convocare alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di Gruppo.

Art. 6.

(Funzioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari)

1. Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente Regolamento. Formula e dirama l'ordine del giorno delle sedute. Dispone le spese di ordinaria amministrazione. Convoca l'Ufficio di Presidenza. Esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.

2. I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la redazione dei resoconti dei lavori.

Art. 7.

(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza dispone il programma ed il calendario dei lavori della Commissione.

2. Esamina le questioni, sia di merito, sia procedurali, che sorgano nel corso dell'attività della Commissione, alla quale riferisce. Può proporre alla Commissione la costituzione di gruppi di lavoro.

3. L'Ufficio di Presidenza delibera sulle spese - ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione - inerenti all'attività della Commissione.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 8.

(Convocazione della Commissione)

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva. La convocazione e l'ordine del giorno sono stampati e pubblicati, salvo diversa deliberazione nell'ipotesi di seduta segreta.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti diramato di norma almeno 48 ore prima della riunione. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della riunione.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un quarto dei componenti per la discussione di argomenti di particolare rilevanza. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

Art. 9.

(Ordine del giorno delle sedute)

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei due terzi dei presenti.

2. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla Commissione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, debbono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi. Questi argomenti, se la Commissione lo consente, sono iscritti all'ordine del giorno della seduta successiva.

Art. 10.

(Numero legale)

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di un terzo dei componenti, salvo quanto stabilito all'articolo 11.

2. La sussistenza del numero legale è accertata dal Presidente all'inizio della seduta; nel corso di questa, prima di ogni deliberazione, ciascun componente può richiederne la verifica.

3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per un'ora. Qualora alla ripresa sia nuovamente accertata, ai sensi del comma precedente, la mancanza del numero legale, il Presidente toglie la seduta, annunciando la data e l'ora della seduta successiva, con lo stesso ordine del giorno della seduta che è stata tolta.

Art. 11.

(Deliberazioni della Commissione)

1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza speciale. Ai fini del computo della maggioranza sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. Per le deliberazioni relative ad attività comunque implicanti l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione ovvero relative alla redazione ed approvazione delle relazioni di cui al successivo articolo 21 ovvero per la elezione di membri dell'Ufficio di Presidenza, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.

3. Il presente Regolamento e le sue modifiche sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione.

4. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che quattro commissari chiedano la votazione nominale o un quinto dei componenti lo scrutinio segreto.

5. La richiesta, anche verbale, deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato la Commissione a votare per alzata di mano. Se il numero dei richiedenti la votazione nominale o lo scrutinio segreto presenti in Commissione è inferiore a quello previsto dal comma 4, la domanda si intende ritirata.

6. Quando si verificano irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Art. 12.

(Pubblicità dei lavori)

1. Di norma la pubblicità dei lavori della Commissione è assicurata mediante la pubblicazione del resoconto sommario dei lavori.

2. Il Presidente può disporre la redazione e pubblicazione del resoconto stenografico e l'attivazione del circuito audiovisivo interno.

3. Il tipo di pubblicità da dare ai lavori della Commissione viene deciso dal Presidente. Nel caso in cui la Commissione decida di riunirsi in seduta segreta, ad essa partecipano solo i commissari.

4. La Commissione può vincolare i propri membri al segreto su documenti, notizie o discussioni.

5. Devono in ogni caso essere coperti da segreto gli atti o documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari, nonchè i documenti pervenuti anonimi alla Commissione.

Art. 13.

(Norme applicabili)

1. Nello svolgimento dei lavori della Commissione si osservano, per i casi non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, ed in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il Presidente della Commissione.

TITOLO IV

MODALITA' PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

Art. 14.

(Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e limitazioni)

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell'Autorità giudiziaria.

2. La Commissione può delegare a gruppi di lavoro compiti particolari su oggetti e per tempi determinati.

Art. 15.

(Attività istruttoria)

1. Oltre alle indagini ed agli esami di cui al comma 1 dell'articolo 14, la Commissione può procedere ad indagini conoscitive, acquisendo documentazioni, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni anche mediante libere audizioni.

2. La Commissione delibera caso per caso se procedere mediante i poteri previsti dall'articolo 82 della Costituzione ovvero nelle ordinarie forme parlamentari previste dal precedente comma 1.

3. I parlamentari, i membri del Governo, ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nelle forme dell'audizione libera.

4. In via eccezionale, nel corso di sopralluoghi fuori sede, l'attività istruttoria di cui al successivo articolo 16 e la raccolta di informazioni possono essere svolte anche da una delegazione, previa delibera della Commissione.

Art. 16.

(Esame di testimoni e confronti)

1. Il Presidente della Commissione avverte il testimone dell'obbligo di dire tutta la verità e lo ammonisce in ordine alle responsabilità connesse alla deposizione innanzi alla Commissione. Può invitarlo a pronunziare la formula del giuramento.

2. Le domande sono rivolte ai testimoni dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle audizioni delle persone sentite liberamente.

4. La Commissione può procedere a confronti fra persone già interrogate, quando vi è disaccordo fra esse su fatti o circostanze.

Art. 17.

(Convocazione di testimoni)

1. Nello svolgimento di esami testimoniali e di confronti, le persone da ascoltare possono essere convocate mediante atto notificato dalla polizia giudiziaria.

2. Se il testimone regolarmente convocato si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può ordinarne l'accompagnamento.

3. Ai testimoni verrà sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione, perchè lo sottoscrivano. Delle eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti.

Art. 18.

(Falsa testimonianza)

1. Ove emergano indizi di mendacio o di reticenza a carico della persona convocata come teste, il Presidente, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità conseguente a detto comportamento, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso all'Autorità giudiziaria competente.

2. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.

Art. 19.

(Denuncia di reati)

1. L'Autorità giudiziaria viene altresì informata di tutti i casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in ordine a notizie, atti e documenti.

2. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della Commissione, il rapporto viene trasmesso anche ai Presidenti delle due Camere.

Art. 20.

(Archivio della Commissione)

1. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio riservato.

2. L'archivio è consultabile dai commissari, dai collaboratori esterni di cui al successivo articolo 24 e dal personale dell'Amministrazione parlamentare addetto specificamente ed esclusivamente alla Commissione.

3. L'estrazione di copie di atti e documenti è consentita solo per espressa autorizzazione del Presidente della Commissione.

Art. 21.

(Relazioni conclusive)

1. La Commissione, completati i suoi lavori, presenta alle Camere, entro la data prevista dalla legge, una relazione con le sue valutazioni conclusive, alla quale vengono allegati gli atti indicati dall'articolo 8 della legge istitutiva della Commissione.

2. La Commissione presenta altresì alle Camere una relazione che indichi le possibili modifiche legislative e regolamentari, finalizzate ad assicurare una corretta gestione nonché più efficaci procedure di controllo nell'uso dei fondi per la cooperazione allo sviluppo.

3. È ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.

Art. 22.

(Conservazione degli atti)

1. Tutti gli atti inerenti allo svolgimento dell'inchiesta vengono versati nell'Archivio storico del Ramo del Parlamento cui appartiene il Presidente della Commissione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 23.

(Sede, Segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)

1. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione dispone di una sede e di un personale adeguati, assegnati dai Presidenti delle Camere d'intesa fra loro.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio della Camera dei Deputati e per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica.

3. La Commissione dispone di un apposito fondo per le spese di ordinaria amministrazione, alla cui gestione sovrintende il Presidente. Le decisioni di spesa della Commissione sono comunicate all'Amministrazione di competenza che procede a ripartire i relativi oneri tra i due rami del Parlamento.

Art. 24.

1. La Commissione può avvalersi di collaborazioni specializzate per l'espletamento di attività che richiedano particolari competenze. A tal fine il Presidente, presi gli opportuni contatti con gli interessati, sottopone all'Ufficio di Presidenza le relative delibere. I nominativi dei collaboratori sono comunicati alla Commissione.

2. I collaboratori di cui al comma 1 si impegnano con giuramento ad osservare il segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti ed i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.

3. La Commissione può altresì avvalersi, per l'espletamento di atti di polizia giudiziaria, di un nucleo di agenti e funzionari o ufficiali delle forze dell'ordine.

4. L'Ufficio di Presidenza della Commissione può fissare un compenso da corrispondere ai collaboratori esterni.

5. Il Presidente della Commissione può disporre che i collaboratori assistano alle sedute della Commissione.

Art. 25.

(Modifiche al Regolamento della Commissione)

1. Ciascun componente la Commissione può proporre la modifica delle norme del presente Regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. Il testo e la relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri commissari.

2. Si applicano alla discussione le norme contenute nel Titolo III del presente Regolamento.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 20 DICEMBRE 1994

31^a Seduta

Presidenza del Presidente

PERLINGIERI

La seduta inizia alle ore 14,45.

(1198) Istituzione del Comitato per le celebrazioni del cinquantenario dell'ONU
(Parere su emendamenti alla 3^a Commissione: favorevole con osservazione)

Il PRESIDENTE ritiene che gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito soddisfino le condizioni poste dalla Sottocommissione nel parere espresso sul testo del disegno di legge in data 14 dicembre 1994. Osserva, tuttavia, che l'emendamento 1.1 prospetta, nella seconda parte, criteri di scelta molto generici, tali da non costituire un adeguato principio di orientamento per le nomine.

Quanto all'emendamento 2.3, ritiene che la Sottocommissione non abbia nulla da osservare per quanto di competenza.

Con riferimento al regime derogatorio di cui all'articolo 3, già censurato nel parere del 14 dicembre, propone di prendere atto delle motivazioni fornite dal Presidente della Commissione di merito nella lettera inviata in data odierna circa l'urgenza di realizzare le iniziative previste, pur rilevandosi l'opportunità di predisporre tempestivamente le norme a ciò necessarie, senza dover ricorrere a misure eccezionali che pongono in dubbio, ove estese e reiterate, la persistente validità della disciplina contabile ordinaria.

La Sottocommissione conviene, unanime, sulla proposta di parere testè illustrata dal Presidente.

(856) Ratifica ed esecuzione dell'Atto recante revisione dell'articolo 63 della Convenzione sul rilascio di brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo) del 5 ottobre 1973, con Atto finale, fatto a Monaco il 17 dicembre 1991

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione esprime parere favorevole sul disegno di legge n. 856.

(862) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania sulla delimitazione della piattaforma continentale propria di ciascuno dei due Stati, con processo verbale a completamento, fatto a Tirana, il 18 dicembre 1992

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore MAGLIOZZI propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Conviene la Sottocommissione.

(991) Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione di mercenari, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 4 dicembre 1989

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore DE MARTINO Guido illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere su di esso parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

(993) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività territoriali, fatto a Vienna il 27 gennaio 1993

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Su proposta del senatore MAGLIOZZI, che sostituisce il relatore designato Ellero, la Sottocommissione esprime parere favorevole.

(980) Partecipazione italiana alla III ricostituzione delle risorse del Fondo speciale di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore GUBBINI illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere su di esso parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

(757) SIGNORELLI ed altri: Norme per il riordino della sanità militare

(949) VOZZI ed altri: Riorganizzazione della sanità militare

(Parere alla 4^a Commissione: esame e rinvio)

Il relatore DE MARTINO Guido sottolinea come i due disegni di legge in titolo prevedano una estensione dei compiti della sanità mili-

tare e determinino un diverso rapporto tra operatori della sanità militare e quelli del Servizio sanitario nazionale.

Ritiene che, in tale ottica, si debba prevedere il superamento delle differenze di trattamento esistenti tra il personale appartenente ai ruoli militari e quello civile e che sia necessario regolare in modo equo anche l'esercizio della libera attività professionale.

Si sofferma, quindi, sulle differenze esistenti tra i due disegni di legge, osservando che è da condividere la tendenza alla delegificazione, anche se è necessario stabilire precisi criteri direttivi.

Osserva, infine, che all'articolo 5 occorrerebbe introdurre il concetto del Ministro della sanità anche con riferimento alla previsione di cui al comma 2 e che l'articolo 7 andrebbe riformulato per specificarne meglio il contenuto.

Il PRESIDENTE osserva presente che la differenza di *status* esistente tra il personale medico militare e quello civile rende problematica una completa equiparazione dei trattamenti. A suo avviso, comunque, occorrerebbe invitare la Commissione di merito a riflettere sulle scelte di fondo che si intendono compiere, dato che le esigenze di professionalità del personale medico possono forse essere soddisfatte anche attraverso sistemi di integrazione diversi rispetto alla previsione di una estensione delle competenze della sanità militare.

Concorda con le considerazioni del relatore in ordine all'opportunità di procedere nel senso della delegificazione e sulla necessità di introdurre precisi criteri di riferimento.

Il relatore DE MARTINO Guido prende atto delle precisazioni del Presidente ed osserva che la soluzione dell'indennità aggiuntiva prevista nel disegno di legge n. 757 potrebbe rivelarsi come quella preferibile.

Su proposta del PRESIDENTE, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(556) BO ed altri - Rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia dell'Università di Urbino, previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge 29 luglio 1991, n. 243

(Parere alla 5ª Commissione sull'utilizzo in difformità di stanziamenti, ai sensi dell'articolo 40, comma 11 del Regolamento: contrario)

Il PRESIDENTE ricorda che sul disegno di legge n. 556 la Sottocommissione aveva espresso parere favorevole, rilevando però la necessità di inquadrare il finanziamento previsto nel disegno di legge all'interno del piano triennale per le università allo scopo di non dar luogo a disparità di trattamento. In coerenza con tale parere e in considerazione della inopportunità di incidere sul bilancio della Presidenza del Consiglio, ritiene opportuno esprimersi in senso contrario sulla proposta di utilizzo in difformità degli stanziamenti.

La proposta di parere contrario è accolta dalla Sottocommissione.

(572) FAVILLA ed altri: Estinzione della fondazione Pellegrini-Carmignani di Montecarlo (Lucca) e destinazione dei beni

(Parere su emendamenti alla 7ª Commissione: favorevole)

Il relatore GUBBINI fa presente che gli emendamenti in esame accolgono i rilievi formulati dalla Sottocommissione in sede di parere sul testo del disegno di legge e propone di esprimere parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

(1215) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, recante norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente la soppressione dell'EFIM, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere su testo ed emendamenti alla 10ª Commissione: favorevole)

Il relatore GUBBINI illustra il provvedimento in esame ed i relativi emendamenti, proponendo di esprimere parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

(698) PERIN ed altri - Norme sul sistema di certificazione

(Parere su emendamenti alla 10ª Commissione: in parte favorevole e in parte contrario)

Il PRESIDENTE propone di esprimere parere favorevole sull'emendamento 2.6 e parere contrario sull'emendamento 2.7, in quanto appare del tutto incongruo che l'interpretazione di norme comunitarie sia affidata alle associazioni di categoria.

La Sottocommissione accoglie tale proposta.

La seduta termina alle ore 15,55.

DIFESA (4^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 20 DICEMBRE 1994

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ramponi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 2^a Commissione:

(504) PETRICCA ed altri. - *Innalzamento del limite di età per l'esercizio dell'attività notarile per i notai ex combattenti della guerra 1940-1945: rimessione alla Commissione plenaria;*

(1065) RECCIA - *Riconoscimento di diritti ai notai ex combattenti ed assimilati: rimessione alla Commissione plenaria.*

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 20 DICEMBRE 1994

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente D'Alì, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 10^a Commissione:

(1215) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, recante norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente la soppressione dell'EFIM, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

LAVORO (11^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 20 DICEMBRE 1994

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Smuraglia, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

Alla 10^a Commissione:

(1215) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, recante norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente la soppressione dell'EFIM, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 21 dicembre 1994, ore 15,30

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 690, recante interventi urgenti per lo svolgimento dei campionati mondiali di sci alpino e dei giochi del Mediterraneo di Bari (1243).
- Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994 (1247).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- FIEROTTI e GARATTI. - Norme relative all'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti (163).
- BATTAGLIA. - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, concernente l'istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana (410).

II. Esame dei disegni di legge:

- SPERONI ed altri. - Istituzione delle Rappresentanze permanenti delle regioni presso la Comunità europea (30).
- DE NOTARIS ed altri. - Interpretazione dell'articolo 71, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (768).
- ROVEDA ed altri. - Deducibilità dei contributi volontari ai partiti dall'imponibile delle imposte correlate al reddito: Irpef, contributo al Servizio sanitario nazionale (874).

In sede consultiva

I. Esame dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (101).
- SALVATO ed altri. - Modifiche all'ordinamento penitenziario e al regime di esecuzione delle pene (945).
- Conversione in legge del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 630, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione (1151).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- PASSIGLI ed altri. - Contributo alla Fondazione Spadolini Nuova Antologia (1077).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata (1176).
- DIANA ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori in difformità o in assenza della concessione (228).
- DIANA ed altri. - Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (229).
- PACE e BEVILACQUA. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (323).
- SPECCHIA ed altri. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (474).
- RECCIA ed altri. - Modificazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di piani territoriali e urbanistici (622).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Norme sulla composizione e sulla elezione del Consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (1121).
- MANCINO ed altri. - Nuove norme sulla nomina e sulla revoca del consiglio di amministrazione della RAI-TV Spa (1130).
- BOSCO. - Norme sulla composizione e sulle procedure di nomina ed elezione del Consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (1160).

V. Seguito dell'esame del seguente documento:

- LISI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della giustizia penale (*Doc. XXII, n. 7*).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente il riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 21 dicembre 1994, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- LAFORGIA ed altri. - Modifica alla disciplina dell'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, concernente disposizioni sul processo penale a carico di minorenni (854).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PINTO ed altri. - Nuove norme in materia di misure cautelari personali, di registrazione delle notizie di reato, di udienza preliminare di giudizio abbreviato, di patteggiamento (397).
- PELLEGRINO e SCOPELLITI. - Nuove norme in materia di corruzione e di abuso di ufficio (754).
- ELLERO ed altri. - Modifiche del codice penale e del codice di procedura penale in tema di reati contro la pubblica amministrazione e modifica dell'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario (887).
- LA LOGGIA ed altri. - Disposizioni in materia di applicazione della pena su richiesta (915).
- SALVATO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali (942).
- LISI e GUARRA. - Modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e al codice penale in tema di esercizio della funzione difensiva (1016).
- MANCONI. - Norme in materia di giudizio abbreviato e di pena concordata tra le parti (1027).

- SALVI ed altri. - Modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di punizione e prevenzione dei fenomeni di corruzione, di diritto alla difesa e accelerazione dei processi (1043).
- IMPOSIMATO ed altri. - Modifica dei reati contro la pubblica amministrazione (1084).

Sui lavori della Commissione

Istituzione del comitato per la riforma del codice penale.

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- LAFORGIA ed altri. - Inserimento dell'articolo 290-*bis* del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure interdittive (485).

II. Seguito dell'esame del seguente documento:

- LISI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della giustizia penale (*Doc. XXII, n. 7*).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PREIONI. - Istituzione del giudice unico di prima istanza (844).
- MANCINO ed altri. - Istituzione del giudice unico di primo grado e revisione delle circoscrizioni giudiziarie (953).
- CASADEI MONTI ed altri. - Istituzione nei tribunali ordinari di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati alla data di entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353, recante «Provvedimenti urgenti per il processo civile» (1044).

IV. Esame del disegno di legge:

- SALVATO ed altri. - Modifiche all'ordinamento penitenziario e al regime di esecuzione delle pene (945).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PETRICCA ed altri. - Innalzamento del limite di età per l'esercizio dell'attività notarile per i notai ex combattenti della guerra 1940-45 (504).
- RECCIA. - Riconoscimento di diritti ai notai ex combattenti ed assimilati (1065).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FABRIS ed altri. - Passaggio di avvocati negli organici della magistratura (767).

- MANCINO ed altri. - Nomina per meriti insigni a consigliere della Corte di cassazione e concorsi straordinari per la nomina ad uditore giudiziario (955).
 - SCALONE ed altri. - Disciplina per il reclutamento degli uditori giudiziari e normativa della carriera di magistrato (1052).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 21 dicembre 1994, ore 9,30

Procedure informative

Interrogazione.

In sede deliberante

- Partecipazione italiana alla III ricostituzione delle risorse del Fondo speciale di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi (980).
- Istituzione del Comitato nazionale per la celebrazione del 50° anniversario dell'ONU (1198).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Atto recante revisione dell'articolo 63 della Convenzione sul rilascio di brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo) del 5 ottobre 1973, con Atto finale, fatto a Monaco il 17 dicembre 1991 (856) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania sulla delimitazione della piattaforma continentale propria di ciascuno dei due Stati, con processo verbale a completamento, fatto a Tirana il 18 dicembre 1992 (862) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione di mercenari, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 4 dicembre 1989 (991) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività territoriali, fatto a Vienna il 27 gennaio 1993 (993) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 21 dicembre 1994, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo concernente riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri.
- Schema di decreto legislativo concernente riordinamento dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate.

In sede referente

Esame congiunto dei disegni di legge:

- **SIGNORELLI** ed altri. - Norme per il riordino della sanità militare (757).
- **VOZZI** ed altri. - Riorganizzazione della sanità militare (949).

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- **PETRICCA** ed altri. - Innalzamento del limite di età per l'esercizio dell'attività notarile per i notai ex combattenti della guerra 1940-45 (504).
- **RECCIA**. - Riconoscimento di diritti ai notai ex combattenti ed assimilati (1065).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 21 dicembre 1994, ore 9 e 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 630, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione (1151).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 21 dicembre 1994, ore 9,30 e 15

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- FERRARI Francesco e CAMO. - Modifiche alle norme sull'assunzione e sull'accertamento dei lavoratori agricoli (42).
- Norme in materia di contratti a termine e di lavoro a tempo parziale in agricoltura (989).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 648, recante istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA (1175).
- BORRONI ed altri. - Istituzione dell'ente per gli interventi nel mercato agricolo (480).
- ROBUSTI. - Istituzione dell'Ente per gli interventi sul mercato agricolo EIMA (603).

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 21 dicembre 1994, ore 9,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, recante norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente la soppressione dell'EFIM (1215) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GIURICKOVIC ed altri. - Norme sul sistema di certificazione (451).
- PERIN ed altri. - Norme sul sistema di certificazione (698).

Sui lavori della Commissione

Proposta di indagine conoscitiva sugli incentivi finanziari per le imprese artigiane.

IGIENE E SANITÀ (12*)

Mercoledì 21 dicembre 1994, ore 16

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1994, n. 603, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità (1080).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi**

Mercoledì 21 dicembre 1994, ore 20

Audizione del Capo della Polizia.
